




**COMUNE DI GENOLA**  
PROVINCIA DI CUNEO

Consigliere Giovanni Piumatti



Al Sig. Presidente del Consiglio

**Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione 2020/22**

Premesso che:

- 1) L'attuale schema di bilancio di previsione prevede l'aumento delle entrate relative all'addizionale comunale IRPEF di euro 44.000 in conseguenza alla proposta della Giunta municipale con delibera n.19 del 10 febbraio di variare le aliquote in aumento rispetto all'aliquota attuale dello 0,55%;
- 2) L'importo previsto della nuova IMU nello schema di bilancio è stato aumentato di circa euro 53.000 rispetto a quanto si incasserebbe con le aliquote stabilite nel 2019;
- 3) L'art. 112 del decreto Cura Italia (d.l. 118/2020) prevede la sospensione dei mutui degli enti locali per quanto riguarda la quota capitale in scadenza nell'anno 2020 dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. trasferiti al MEF, differendo il pagamento all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale;
- 4) L'Accordo Quadro tra ABI, ANCI e UPI ha stabilito che gli enti locali possano richiedere alle banche aderenti la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza per l'anno 2020.

Considerato che:

- 1) L'emergenza Coronavirus graverà sui redditi delle famiglie del nostro territorio;
- 2) Non è ancora chiaro quando il tessuto economico potrà tornare ad essere pienamente operativo;
- 3) Nonostante la diminuzione delle entrate correnti da trasferimenti statali è necessario fare un ulteriore sforzo nella stesura del bilancio in oggetto.

Visto:

- 1) Part. 39 del Regolamento di Contabilità del Comune di Genola,

**si emenda**

il bilancio 2020/22 del Comune di Genola per l'annualità del 2020 come segue:

- 1) Si modifica in diminuzione al titolo 1 delle entrate (entrate correnti di natura tributaria e contributiva) la tipologia 101 delle entrate (imposte, tasse e proventi assimilati) per euro 97.000.
- 2) Si modifica in diminuzione al titolo 1 della spesa (spese correnti) nella missione 50 (debito pubblico) programma 2 (quota capitale ammortamento mutui) per euro 97.000.



Via Roma, 25 - 12040 Genola (CN)  
www.comune.genola.cn.it  
Tel: +39 0172 68 144  
Fax: +39 0172 68 858

e-mail: sindaco@comune.genola.cn.it  
P.E.C.: genola@cert.ruparpiemonte.it  
P.iva: 00464700046  
Cod. fisc.: 00464700046

Il DUP 2020/22 nella sezione “Individuazione delle risorse e degli impieghi - valutazione dei mezzi finanziari – entrate correnti di natura tributaria”:

Relativamente alla addizionale comunale all'IRPEF nella modalità seguente.

1. “Dall'anno 2012 i comuni possono aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF senza alcun limite annuale ma entro lo 0,80% come tetto massimo.

L'Amministrazione comunale aveva con deliberazione consiliare n. 38 del 19/12/2001 istituito per l'anno 2002 l'addizionale Irpef con aliquota dello 0,2%, confermandola per gli anni successivi. Successivamente con delibera consiliare n. 31 del 19/12/2011 aveva stabilito per l'anno 2012 la misura dell'addizionale nella misura di 0,55 punti percentuali e la soglia reddituale sotto la quale vi è esenzione totale dall'addizionale Irpef, in euro 7.500,00. Tali misure sono state confermate negli anni successivi e anche per il 2019 Il Comune di Genola intende confermare le aliquote vigenti. Le previsioni nel triennio saranno simili a quelle degli anni precedenti.

Nell'anno 2018 l'accertamento è stato di euro 176.000,00.

Considerati i costi presunti per il triennio al fine di mantenere gli equilibri finanziari, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, di confermare l'attuale aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,55 % e la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro.”

Relativamente alla nuova imposta comunale sugli immobili nella modalità seguente.

2. “La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) all'articolo 1 nei commi dal 738 al 783 ha istituito e regolato la nuova Imu, che dal 1° gennaio 2020 ha sostituito le vecchie Imu e Tasi.

Sebbene il neonato prelievo conservi in gran parte la struttura delle precedenti imposte patrimoniali, si tratta a tutti gli effetti di un tributo differente, ragion per cui la nuova Imu richiede l'approvazione di nuove aliquote e di un nuovo regolamento, per la cui adozione il comma 779 della legge 160/2019 concede tempo fino al prossimo 30 giugno 2020, non potendosi far valere l'ultrattività delle aliquote deliberate per l'anno di imposta 2019 (comma 169 della legge 296/2006). La conseguenza è che, in caso di mancata approvazione delle nuove aliquote Imu, troveranno applicazione quelle di base stabilite dalla legge e non già quelle applicate lo scorso anno dai Comuni.

La fissazione per legge di un termine per l'approvazione delle aliquote Imu successivo a quello per l'approvazione del bilancio (provogato attualmente al 31 marzo) rappresenta una deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote e i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1° gennaio dell'esercizio, a condizione che siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l'approvazione del bilancio (articolo 53, comma 16, legge 288/2000 e articolo 1, comma 169, legge 296/2006).

La deroga non crea problemi circa la validità delle aliquote deliberate entro il 30 giugno 2020, mentre qualche difficoltà in più la genera in rapporto agli equilibri del bilancio di previsione. Occorre infatti fornire una corretta attendibilità e la veridicità alle previsioni di entrata della nuova Imu, in assenza di un provvedimento che ne fissi la misura.

Resta per il momento apparentemente preclusa la possibilità per gli enti di deliberare le aliquote Imu per l'anno 2020 entro il 31 marzo, se si aderisce alla linea interpretativa secondo cui le aliquote anche per l'anno 2020 possono essere approvate ed essere considerate efficaci solamente se corredate del prospetto prodotto attraverso il Portale del federalismo fiscale, sulla base di una griglia di differenziazione delle aliquote fissata con decreto da emanarsi. Allo stato attuale, e in assenza di chiarimenti ufficiali, resta quindi difficile avventurarsi nell'approvare le nuove aliquote Imu.

La aliquota della nuova Imu per l'anno 2020 in relazione agli altri immobili, alle aree fabbricabili e ai fabbricati di categoria “D” può arrivare al 1,6 per cento;

Il comma 755 della legge di bilancio 2020 va a sostituire la c.d. maggiorazione TASI prevista per gli anni 2014-2019 dal comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare, con il comma 755 della legge di bilancio 2020 viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento sino all'1,14 per cento, a decorrere dall'anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.

L'ultimo periodo del comma 755 della legge di bilancio 2020 prevede, inoltre, che detti enti possono negli anni successivi ridurre l'aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento. Il chiarimento sembra voler precisare che l'aliquota maggiorata all'1,14 per cento può essere approvata per l'anno 2020 ed eventualmente può essere mantenuta anche negli anni successivi. Tuttavia, qualora per un determinato anno venisse ridotta al di sotto dell'1,14 per cento, il Comune non potrà tornarvi in un anno successivo, potendo applicare un'aliquota massima dell'1,06 per cento. Tale disposizione riguarda esclusivamente i Comuni che si trovavano fino al 2019 nelle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Tale comma aveva tenuto ferma, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo 0,8 per mille, nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale. Il comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 consente al Comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Negli anni 2014-2015 i Comuni sono stati autorizzati a superare i limiti relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, e quindi fino all'11,4 per mille, a specifiche condizioni. Le leggi di bilancio 2017, 2018 e 2019 hanno consentito ai Comuni di confermare, anche nel triennio 2017-2019, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016.

Il Comune di Genola in merito alle aliquote IMU aveva deliberato per il 2019 le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota Detrazione Esenzioni
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,0 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (fino al 7,6 per mille l'IMU viene versata allo Stato)	7,6 per mille
Terreni agricoli non rientranti nelle esenzioni di legge	7,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali (esentati dalla legge di stabilità 2014)	esenti
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) La suddetta detrazione, si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Genola (norma stabilita dalla legge)	€ 200,00
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione al 75% dell'aliquota). Le unità immobiliari (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado e da loro utilizzate come abitazioni principali avranno la base imponibile ridotta del 50%. I requisiti e gli obblighi del comodante sono elencati nell'articolo 1 comma 10 lettera b) della legge di stabilità 2016.	5,7 per mille
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola	Esenti
Abitazione concessa in comodato ai figli o genitori secondo le condizioni stabilite dalla normativa di legge	Imponibile ridotto del 50%
Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;	Esenti



Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;	Esenti
Fabbricati merce (esentati dalla legge di stabilità 2014)	Esenti
Immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie D ed E i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (i cosiddetti "imbullonati")	Esclusione dalla stima per la determinazione delle rendite catastali

Il Comune di Genola in merito alle aliquote TASI e la maggiorazione TASI aveva deliberato per il 2019 le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Detrazione forfettaria per le abitazioni principali (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	Euro 20,00
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) La quota della TASI a carico degli affittuari degli immobili relativi alle categorie A1-A8-A/9 è del 20% La quota della TASI a carico dei proprietari di immobili affittati relativi alle categorie A1-A8-A/9 è del 80%.	2,00 per mille
Altri immobili esclusi i terreni agricoli	3,00 per mille**
Altri Immobili locati a canone concordato	2,25 per mille
Aree Edificabili	3,00 per mille**
Immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie D ed E i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (i cosiddetti "imbullonati")	Esclusione dalla stima per la determinazione delle rendite catastali
Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Fabbricati rurali strumentali e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati)	1,00 per mille

Nelle aliquote Tasi le fattispecie degli "Altri immobili esclusi i terreni agricoli" e le "Aree edificabili" è compresa la maggiorazione Tasi sopracitata dello 0,5 per mille. Nella fattispecie degli "Altri immobili esclusi i terreni agricoli" sono compresi anche i fabbricati di categoria "D"

Il Comune di Genola ha istituito tale maggiorazione TASI dal 2014 e l'ha mantenuta fino al 2019, però l'Ente non ha superato i limiti relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, portando l'IMU al 11,01 per mille, come la normativa permetteva, ma ha mantenuto al 10,6 per mille il totale delle aliquote massime di TASI e IMU.

Dalla situazione attuale sopra esposta si deduce che Il Comune può per il 2020 alzare la aliquota della nuova IMU portandola al 1,10 per cento rispetto al 1,06 per cento.

Nello schema del Bilancio di Previsione, al fine di mantenere gli equilibri finanziari, per la nuova Imu è stato previsto un incasso di 687.000,00. Non è stato inserito l'importo legato alla maggiorazione TASI relativo ai fabbricati di categoria "D" in quanto il comma 755 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 che norma la maggiorazione TASI nel 2020 è stato formulato in modo tale che il campo di applicazione della maggiorazione è più ristretto rispetto agli anni precedenti. Infatti ora esso esclude gli immobili del gruppo catastale "D" oltre che le abitazioni principali non esenti e gli immobili merce. Il mancato introito previsto per i fabbricati di Categoria D è stato al momento compensato con introiti derivanti dai proventi per concessioni edilizie.

Da notizie di stampa si rileva che, su richiesta dell'ANCI, entro il 30/06/2020 la formulazione del comma 755 sembra verrà rivista in favore dei Comuni per evitare loro un mancato introito;

*L'Ente, nel provvedimento, da emanare entro il 30/06/2020, approverà le aliquote della nuova IMU, con l'impegno che le stesse dovranno garantire il gettito iscritto nel bilancio di previsione e verrà altresì valutato la eventuale riformulazione del comma 755 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, al fine di poter introitare la maggiorazione Tasi anche sulla fattispecie degli immobili del gruppo catastale "D".*

*Il gettito IMU, tenuto conto del taglio operato alla fonte da parte dell'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati e destinato ad alimentare il FSC, accertato per il 2018 è stato pari ad € 384.548,94.*

*Nell'anno 2018 è stato accertato come TASI un importo di euro 309.350,46."*

Genola, li 22/04/2020

Il Consigliere Comunale  
Dott. Giovanni Piumatti



COMUNE  
DI GENOLA

